



STATUTO

del Comune di Giffoni Sei Casali

*(Adottato dal C.C nella seduta del 30/1/2001 con atto deliberativo n . 11/2001 –
modificato con delibera di C.C. n°34 del 30/04/2002
aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 28.11.2022)
).*

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI

STATUTO

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 - Autonomia statutaria*
- Art. 2 - Finalità*
- Art. 3 - Principi e criteri dell'azione del Comune*
- Art. 4 - Territorio e sede comunale*
- Art. 5 - Stemma e gonfalone*
- Art. 6 - Consiglio comunale dei ragazzi*
- Art. 7 - Programmazione e forme di cooperazione*

CAPO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

- Art. 8 - Organi elettivi*
- Art. 9 - Consiglio comunale*
- Art. 10 - Sedute e convocazioni del Consiglio*
- Art. 11 - Commissioni consiliari*
- Art. 12 - Consiglieri comunali*
- Art. 13 - Gruppi consiliari*
- Art. 14 - Giunta comunale*
- Art. 15 - Funzionamento della Giunta*
- Art. 16 - Attribuzioni della Giunta*
- Art. 17 - Deliberazioni degli Organi Collegiali*
- Art. 18 - Il Sindaco*
- Art. 19 - Linee programmatiche del mandato*
- Art. 20 - Attribuzioni del Sindaco*
- Art. 21 - Vicesindaco*
- Art. 22 - Mozione di sfiducia*

CAPO III - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

- Art. 23 - Associazioni e volontariato*
- Art. 24 - Azione popolare*
- Art. 25 - Petizione e proposte*
- Art. 26 - Consultazioni*
- Art. 27 - Referendum comunali*
- Art. 28 - Accesso agli atti*

Art. 29 - Diritto di informazione

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

Art. 30 – Nomina

CAPO V - SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 31 - Servizi pubblici essenziali

Art. 32 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 33 - Aziende speciali

Art. 34 - Struttura delle aziende speciali

Art. 35 - Istituzioni

Art. 36 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Art. 36/bis – Società per azioni con partecipazione minoritaria

Art. 37 - Convenzioni

Art. 38 - Consorzi

Art. 39 - Accordi di programma

CAPO VI - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 40 - Ordinamento finanziario e contabile

Art. 41 - Bilancio e rendiconto

Art. 42 - Contratti

Art. 43 - Organo di revisione

Art. 44 - Controllo di gestione

Art. 45 - Tesoriere comunale

CAPO VII - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 46 - Assistenza processuale

Art. 47 - Regolamenti comunali

Art. 48 - Revisione dello Statuto

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 - Autonomia Statutaria

Il Comune di Giffoni Sei Casali è ente locale autonomo con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana.

E' Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà.

Il Comune di Giffoni Sei Casali è dotato di autonomia statutaria e regolamentare, organizzativa e amministrativa; è dotato, inoltre, di autonomia impositiva e finanziaria, nell'ambito delle leggi, anche di coordinamento con la finanza pubblica, dello Statuto e dei propri Regolamenti e del coordinamento della finanza pubblica.

Il Comune di Giffoni Sei Casali è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione Campania.

Svolge le funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonomia iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Si riconosce in un sistema statale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli Enti Locali.

Rivendica per sé e per gli altri Enti Locali uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali e nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse, in virtù del principio della sussidiarietà secondo il quale la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini che meglio sia in grado di assolvere alla funzione.

Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti Locali.

Realizza, con i poteri e gli istituti del presente Statuto, l'autogoverno della comunità amministrata.

Art. 2 - Finalità

Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

Rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo ed il progresso civile, sociale e culturale nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

Promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre Istituzioni Nazionali ed Internazionali, alla riduzione dell'inquinamento assicurando i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.

Promuove lo sviluppo economico, e in particolare di quello turistico come di tutte le risorse locali per le quali attiva e sostiene specifiche iniziative di valorizzazione.

Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.

Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali presenti con le loro strutture organizzative su base nazionale e territoriale.

Promuove azioni per favorire le pari opportunità tra donne ed uomini, organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori, si impegna a riconoscere uguaglianza di trattamento senza distinzione di sesso e ad adottare in tutti gli atti propri un linguaggio non discriminante, esprimendo al femminile la denominazione degli incarichi comunali ricoperti da donne.

Il Comune, inoltre, promuove forme di collaborazione con altri Comuni e con l'Azienda Sanitaria Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede a istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.

All'interno del Comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate e i loro familiari.

Art. 3 - Principi e criteri dell'azione del Comune.

Il Comune ispira la propria azione ai seguenti principi e criteri:

- *dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita organizzativa, politica, economica e sociale, valorizzando e sostenendo - in tal senso ed a tal fine - l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni.*

- valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone.
- tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio.
- valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.
- tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.
- garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione.
- rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza.
- sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.

Art. 4 - Territorio e sede comunale.

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 34,43 ed è costituito dai terreni confinanti con i Comuni di Giffoni Valle Piana, San Cipriano Picentino, Castiglione del Genovesi, Fisciano, Calvanico ed è suddiviso in Casali la cui denominazione e il cui territorio corrispondono alla denominazione e al territorio delle frazioni di Capitignano, Sieti, Prepezzano e Malche.

La sede del Comune è ubicata nel Casale capoluogo Capitignano.

Nella Casa Comunale si svolgono le adunanze degli organi collegiali, salvo eventi o circostanze di altra natura che possono vedere gli organi riuniti in altra sede nel territorio comunale.

Art. 5 - Stemma e Gonfalone.

Il Gonfalone ha i colori giallo e rosso, avente come stemma centrale il grifone.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o suo delegato, si può esibire il Gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, sono vietati fatta eccezione per quei casi in cui - su specifica autorizzazione del Sindaco - essi non debbano essere utilizzati per la promozione dell'Ente sul territorio nazionale ed Internazionale.

Art. 6 - Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva e di concerto con le istituzioni scolastiche, può promuovere l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, interventi a favore dei giovani, rapporti con l'UNICEF.

Le modalità di elezione e funzionamento del consiglio dei Ragazzi sono stabilite con apposito Regolamento.

Art. 7 - Programmazione e forme di cooperazione.

Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.

Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Comunità Montana "Monti Picentini" con la Provincia di Salerno e con la Regione Campania.

CAPO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 8 - Organi Elettivi

Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale e il Sindaco, le cui rispettive competenze sono stabilite dalla legge, da questo Statuto e dai regolamenti comunali.

Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione, è il legale rappresentante del Comune ed esercita le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato Italiano.

La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

Art. 9 - Consiglio Comunale. (modificato con delibera CC.n.55/2022)

La Presidenza del Consiglio è attribuita al Presidente del Consiglio, eletto nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti, ovvero alla prima seduta consiliare utile, con voto segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio nel primo scrutinio e, con la maggioranza assoluta a partire dal secondo scrutinio. In caso di assenza o impedimento quest'ultimo è sostituito dal Sindaco. Il Presidente del Consiglio comunale è eletto, A lui spettano tutti i poteri di seguito indicati:

Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;**
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori;**
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;**
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;**
- e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;**
- f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;**
- g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;**
- h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;**
- i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.**

Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 10 - Sedute e convocazioni del Consiglio

La prima seduta del Consiglio comunale è riservata alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco, alla comunicazione dei componenti della Giunta, alla verifica dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità degli eventuali Assessori, alla elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale e ad altri eventuali argomenti urgenti e non procrastinabili iscritti nell'ordine del giorno.

Dalla data del 01/1/2002 e permanendo la condizione che la popolazione residente sia inferiore a 15.000 abitanti, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 26, co. 14, della legge n. 340/2000, la Commissione Elettorale Comunale è sostituita dall'Ufficiale Elettorale nella persona del Sindaco, per cui da quella data non si farà luogo alla elezione dei componenti della Commissione Elettorale stessa.

La seduta consiliare per la convalida degli eletti è pubblica e la votazione è palese; ad essa partecipano anche i consiglieri comunali delle cui eventuali cause ostative si discute.

Il numero di Consiglieri necessario per la validità delle sedute viene definito dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. In ogni caso deve essere richiesta la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il Sindaco. La cifra ottenuta viene arrotondata aritmeticamente.

Il Regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di funzionamento dello stesso, ivi comprese la convocazione e l'ordine del giorno, l'ordinarietà e la straordinarietà della convocazione, i termini e le modalità per la notifica dell'avviso di convocazione.

Il funzionamento del Consiglio Comunale deve essere comunque improntato ai principi di:

- regolarità delle convocazioni e delle riunioni al fine di garantire la massima partecipazione alle sedute;
- pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi stabilite dal Regolamento;
- rispetto dei diritti dei Consiglieri Comunali, con speciale riferimento all'attività propositiva e alle garanzie di partecipazione delle minoranze;
- garanzia di funzionamento delle Commissioni consiliari istituite.

Art. 11 - Commissioni consiliari

Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di studio, consultazione o valutazione o per fini di controllo, di garanzia o di vigilanza, con deliberazione approvata con non meno di nove voti favorevoli.

Alle commissioni consiliari non sono attribuiti poteri deliberativi.

Salvo quanto previsto dallo Statuto, il regolamento stabilisce con criteri propri le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari.

componenti le eventuali commissioni permanenti, la loro competenza per materia , i loro poteri, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

La deliberazione consiliare che istituisce una eventuale Commissione temporanea o speciale ne definisce la composizione, i poteri, gli strumenti per operare, il termine per la conclusione dei lavori e le eventuali forme di pubblicità.

Ogni Commissione avente funzioni di controllo o di garanzia, ove costituita, è presieduta da un Consigliere dell'opposizione.

Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali e degli enti ed aziende dipendenti e partecipate dal Comune, e hanno diritto di ottenere da essi notizie, informazioni, dati ed atti in loro possesso.

Art. 12 - Consiglieri Comunali

La legge disciplina lo stato giuridico, le dimissioni e la surrogazione dei Consiglieri comunali.

E' consigliere anziano il Consigliere che, nell'elezione alla carica, ha ottenuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale le funzioni sono esercitate dal più anziano di età.

Ciascun consigliere comunale esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare proposte di emendamenti, interrogazioni, interpellanze , mozioni e raccomandazioni.

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa dei Consiglieri sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Ciascun consigliere comunale ha diritto di prendere visione e di ottenere copia degli atti amministrativi e di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Ciascun Consigliere ha il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari delle quali fa eventualmente parte, ed è tenuto al segreto nei casi specificamente previsti.

Il Consigliere comunale che non interviene alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, è dichiarato decaduto con deliberazione consiliare ed è contemporaneamente surrogato col primo dei non eletti della lista elettorale di appartenenza.

Il Sindaco, accertate le tre assenze consecutive ingiustificate del Consigliere comunale, gli comunica l'avvio del procedimento di decadenza, con l'invito a presentare eventuali giustificazioni.

Il Consigliere comunale ha facoltà di far valere eventuali cause giustificative delle proprie assenze e di fornire eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione scritta dell'avvio del procedimento, che non può essere inferiore a venti giorni.

Il Consiglio comunale delibera sulla proposta di decadenza tenendo adeguato conto delle eventuali cause giustificative addotte dal Consigliere interessato.

Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere il proprio domicilio nel territorio comunale.

Art. 13 - Gruppi consiliari

I Consiglieri si costituiscono in gruppi, con le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, dandone comunicazione al Sindaco ed allo stesso Consiglio unitamente all'indicazione del nome del Consigliere capogruppo.

Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della loro costituzione, i gruppi consiliari si identificano nelle liste presentate per l'elezione ed i relativi capigruppo sono i candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri o, in mancanza, i Consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze individuali nelle rispettive liste elettorali.

I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due Consiglieri.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale può prevedere la facoltà di costituire un gruppo da parte di un singolo Consigliere solo ed esclusivamente nel caso in cui questi sia l'unico eletto della sua lista.

Art. 14 - Giunta comunale

La Giunta Comunale si compone del Sindaco e di un numero di assessori, determinato dal Sindaco, non inferiore a quattro e non superiore a sei. In ogni caso la Giunta Comunale non può essere costituita da un numero di assessori superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, dei componenti del Consiglio Comunale, compreso il Sindaco.

Le cause di incompatibilità e lo stato giuridico degli Assessori sono disciplinati dalla legge.

Gli Assessori sono scelti tra i Consiglieri comunali, fermo restando che due di essi possono essere nominati anche tra persone esterne al Consiglio purchè eleggibili alla carica di Consigliere comunale e compatibili con la stessa, i quali abbiano particolare prestigio, competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

Alla verifica dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori esterni provvede il Consiglio comunale con le stesse modalità previste per la convalida degli eletti.

Gli Assessori esterni partecipano al Consiglio comunale senza diritto di voto.

Il Sindaco può motivatamente revocare uno o più Assessori, dandone poi comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

Il Sindaco sostituisce gli Assessori dimissionari e quelli revocati o decaduti e ne dà quindi comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 15 - Funzionamento della Giunta

La Giunta comunale, che opera attraverso deliberazioni collegiali, stabilisce in modo informale le modalità della propria convocazione e del funzionamento.

Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche e sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 16 - Attribuzioni della Giunta

La Giunta comunale compie gli atti di competenza degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento: collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio Comunale; riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

In particolare la Giunta comunale, nell'esercizio delle proprie attribuzioni:

- 1 propone al Consiglio i regolamenti comunali;
- 2 nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, concede direttamente sovvenzioni, contributi, sussidi o vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone nei casi non espressamente contemplati dal regolamento, **ad eccezione delle prestazioni dovute per legge a scopo assistenziale, le quali sono erogate dagli uffici amministrativi comunali**;(integrato con delibera CC.n.55/2022)
- 3 approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
- 4 delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, tranne che per gli immobili, per i quali la competenza spetta al Consiglio comunale;
- 5 approva i progetti ed i programmi definitivi ed esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento ai responsabili dei servizi comunali;
- 6 nell'interesse e per il buon andamento dell'ente autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto, anche davanti a collegi arbitrali, e nomina i patrocinatori e difensori ed i consulenti tecnici di parte. In caso d'urgenza derivante dallo scadere di termini processuali, il Sindaco può conferire procura ad litem da ratificarsi da parte della Giunta Comunale entro la prima seduta utile;
- 7 nomina gli arbitri di competenza dell'ente ed approva le transazioni giudiziali e stragiudiziali;
- 8 modifica le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, dei servizi a domanda individuale e delle entrate patrimoniali ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- 9 nomina i componenti delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
- 10 nomina i rappresentanti di parte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione decentrata;
- 11 fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati i parametri e gli standard per misurare la produttività dell'apparato.

Art 17. - Deliberazioni degli Organi Collegiali.

Gli organi collegiali deliberano validamente a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze qualificate richieste espressamente dalla legge o dallo Statuto.

Non concorrono a determinare il numero dei votanti:

- 1 coloro che si astengono dal voto;
- 2 coloro che sono assenti dall'aula all'atto della votazione;
- 3 le schede bianche e quelle nulle , nel caso di votazione segreta.

Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese.

Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

L'istruttoria delle proposte di deliberazione viene curata dai Responsabili dei servizi secondo le modalità ed i tempi espressamente stabiliti nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi.

La verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e dell'Organo Esecutivo è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti nel Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi. Con le opportune cautele tecniche si può provvedere alla registrazione audio delle sedute degli Organi collegiali.

Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità e viene sostituito, in via temporanea, dal componente anziano del Consiglio o dell'Organo esecutivo.

I verbali delle Sedute sono firmati dal Sindaco-Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 18 - Il Sindaco

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini elettori secondo le modalità stabilite dalla legge, la quale ne disciplina altresì i casi di ineleggibilità e di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica;

Davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana;

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica italiana e lo stemma del Comune;

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 19 -Linee programmatiche del mandato

Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di proclamazione degli eletti, sono presentate dal Sindaco al Consiglio comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

Nei trenta giorni successivi il Consiglio Comunale esamina le linee programmatiche e si pronunzia sulle stesse, approvandole.

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede, in seduta straordinaria, a verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche sulla base della relazione del Sindaco e della Giunta;

E' facoltà del Consiglio comunale di richiedere al Sindaco di aggiornare ed integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche per sopravvenute nuove o diverse esigenze.

Art. 20 - Attribuzioni del Sindaco

Le competenze del Sindaco sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali.

In particolare il Sindaco, nell'esercizio dei propri poteri:

- 1 assicura l'unità di indirizzo della Giunta;*
- 2 ha facoltà di delega delle sue competenze ed attribuzioni ad assessori e Consiglieri comunali nell'ambito di materie definite ed omogenee;*
- 3 può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori e dei Consiglieri delegati;*
- 4 convoca i comizi per i referendum comunali e ne proclama il risultato;*
- 5 con le modalità previste dal regolamento indice le consultazioni popolari deliberate dal Consiglio comunale e ne proclama i risultati;*
- 6 promuove e sottoscrive gli accordi di programma e le convenzioni con altri enti;*
- 7 sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;*
- 8 nomina il Segretario comunale scegliendolo dall'apposito Albo;*
- 9 nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi comunali, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti comunali;*
- 10 indirizza, vigila e controlla l'attività delle strutture gestionali ed esecutive;*
- 11 con atti motivati e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini, e le ordinanze ordinarie previste dalla legge e dai regolamenti comunali, ove non siano attribuite agli organi gestionali;*
- 12 quale Ufficiale di Governo sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e della popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica, ed a tutti gli altri atti di interesse statale e regionale attribuitigli dalla legge, con facoltà di delega nel rispetto delle nuove norme vigenti in materia;*

- 13 coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché , d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
- 14 riceve le interrogazioni e le mozioni dei Consiglieri comunali da sottoporre eventualmente al Consiglio;
- 15 esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare, nei limiti previsti dalla legge;
- 16 vigila sul funzionamento delle istituzioni, aziende speciali, società a capitale pubblico locale e degli altri enti dipendenti dal Comune;
- 17 vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali;

Art.21 - Vicesindaco

Il Vicesindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni e competenze in caso di assenza o impedimento temporaneo.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il Vicesindaco ne esercita le funzioni sino all'elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale.

Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo il rispettivo ordine di anzianità per età.

Art.22 - Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale.

La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione viene approvata, si procede al lo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n. 267/2000.

CAPO III - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 23 - Associazioni e volontariato

Il Comune promuove e valorizza la funzione ed il ruolo delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato quale strumento di partecipazione dei cittadini allo sviluppo civile, sociale, economico, culturale sportivo della comunità locale.

La valorizzazione e l'agevolazione delle finalità di pubblico interesse perseguite dalle libere forme associative non aventi scopo di lucro e dalle organizzazioni di volontariato può comportare , nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale, anche l'erogazione di contributi finalizzati e la stipula di convenzioni per la concessione in uso di locali, strutture e attrezzature comunali e per l'accesso ai servizi dell'ente.

Le libere associazioni e le organizzazioni di volontariato allegano alle istanze intese a fruire del sostegno del Comune, oltre all'elenco delle attività di pubblico interesse programmate ed alla restante documentazione richiesta dal regolamento comunale, anche il proprio statuto, l'atto costitutivo e l'elenco aggiornato dei propri soci.

Il regolamento comunale disciplina le modalità e i tempi per la presentazione dei rendiconti da parte dei beneficiari di contributi e di altre agevolazioni concesse dall'ente.

Art. 24 - Azione popolare

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune , ove l'ente non si sia attivato per la tutela dei propri diritti ed interessi.

Ricevuto l'ordine di integrazione del contraddittorio emesso dal Giudice nei confronti del Comune, la Giunta comunale accerta preventivamente che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione non può considerarsi "popolare".

La Giunta comunale altresì verifica tempestivamente se sussistono i motivi del buon diritto e le condizioni favorevoli per assumere direttamente in giudizio la tutela dell'ente e, in caso positivo, adotta gli atti conseguenti e ne dà notizia a chi ha intrapreso l'azione popolare, in caso negativo, la Giunta comunale adotta comunque una propria deliberazione motivata.

In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito all'azione popolare.

Art. 25 - Petizioni e proposte

I cittadini hanno diritto di presentare petizioni e di proporre l'adozione di provvedimenti amministrativi di interesse generale e la formazione di regolamenti comunali mediante la presentazione di documenti redatti sotto forma di schemi di deliberazione o di regolamenti suddivisi in articoli.

Le petizioni e le proposte, per essere obbligatoriamente discusse dal Consiglio comunale, devono essere sottoscritte da non meno di 200 elettori.

Il regolamento comunale disciplina le modalità e i tempi per la presentazione, l'ammissione e la discussione delle petizioni e delle proposte e per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

Art. 26 - Consultazioni

Previa deliberazione consiliare e con le modalità previste dal regolamento, il Sindaco può procedere direttamente alla consultazione dei cittadini circa questioni o provvedimenti di particolare interesse per la vita amministrativa locale mediante questionari, indagini per campione, audizioni da parte della Giunta comunale o delle commissioni consiliari.

Della consultazione popolare e del suo esito deve essere fatta menzione nei provvedimenti successivamente adottati dagli organi del Comune sulle questioni prese in esame.

Art. 27 - Referendum comunali

Per iniziativa del Consiglio comunale, con deliberazione approvata con non meno di dodici voti favorevoli, si procede a referendum consultivo su questioni di rilievo generale interessanti la collettività locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà popolare che possono trovare sintesi nell'azione amministrativa dell'ente.

E' ammesso il referendum riguardante materie di esclusiva competenza locale anche per richiesta di non meno di 800 elettori del Comune, in tal caso la proposta di referendum deve essere preliminarmente comunicata al Sindaco per iniziativa di un comitato promotore costituito da almeno 200 elettori.

Non sono assoggettabili a referendum le questioni riguardanti i tributi locali e le tariffe, le attività amministrative dell'ente vincolate dalla legge nella forma e nel contenuto e le materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;

Il regolamento comunale disciplina i requisiti di ammissibilità del referendum richiesto dai promotori, i tempi e le modalità del suo accoglimento, le modalità per l'autenticazione delle firme dei componenti il comitato promotore apposte in calce al testo della proposta referendaria e le modalità e i tempi per la raccolta e l'autenticazione delle firme degli elettori in calce alla successiva richiesta di referendum.

Il Sindaco indice il referendum non oltre sei mesi dalla deliberazione consiliare o dalla riconosciuta ammissibilità della richiesta degli elettori; la consultazione referendaria

Locale non può aver luogo in coincidenza con altre consultazioni elettorali provinciali o comunali.

Il Sindaco proclama il risultato del referendum ed il Consiglio comunale delibera entro i successivi sessanta giorni gli atti di propria competenza conseguenti all'eventuale risultato positivo della consultazione referendaria.

Ar. 28 - Accesso agli atti

Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici;

Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione;

La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento;

In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;

In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto;

Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo;

Art. 29 - Diritto di informazione

Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati;

La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nell'atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati.

L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione;

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato;

Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissioni;

Inoltre, per gli atti più importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione;

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO

Art. 30 - Nomina

L'Ufficio del difensore civico può essere istituito in convenzione con altri comuni, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

CAPO V - SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 31 - Servizi pubblici essenziali

Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale;

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge;

Art. 32 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- 1 in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;*
- 2 in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;*
- 3 a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;*
- 4 a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;*
- 5 a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di più soggetti pubblici e privati;*
- 6 a mezzo di società per azioni senza vincolo della proprietà pubblica maggioritaria;*
- 7 a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;*

Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune;

Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune;

I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica;

Art. 33 - Aziende speciali

Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto e gli atti di cui all'art. 114, co. 6 e co. 8, del D. Lgs. n. 267/2000;

Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti;

I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi;

Art. 34 - Struttura delle aziende speciali

Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli;

Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e l'organo di revisione di cui allo Statuto;

Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti, indirizzi così determinati ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. m), del D. Lgs. n. 267/2000;

Il direttore è assunto per pubblico concorso;

Il consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità; la Giunta Comunale determina le tariffe per la fruizione dei beni o servizi;

Il consiglio comunale approva altresì gli atti di cui all'art. 114, co. 6 e co. 8, del D. Lgs. n. 267/2000;

Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale;

Art. 35 - Istituzioni

Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale;

Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore;

Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione;

Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato; la Giunta Comunale determina le tariffe per la fruizione di beni o servizi.

Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione;

Art. 36 - Società per azioni o a responsabilità limitata

Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione;

Nel caso di servizi pubblici istituzionali, la partecipazione del comune, unitamente a quella degli altri eventuali enti pubblici riuniti in consorzio, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria;

L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione;

Il Sindaco rappresenta il Comune di Giffoni Sei Casali negli organi di gestione delle società per azioni o a responsabilità limitata;

Il Sindaco può, altresì, nominare rappresentanti del Comune di Giffoni Sei Casali in seno agli organi di gestione i Consiglieri Comunali in carica e/o soggetti di specifica competenza, professionalità e formazione curricolare;

Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente;

Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima;

I soci privati devono essere scelti con procedura di evidenza pubblica.”;

Art. 36/bis – Società per azioni con partecipazione minoritaria

Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale o regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.

Alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.

L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo per il Comune di Giffoni Sei Casali di nominare uno o più amministratori e sindaci.

Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni può essere destinata all'azionariato diffuso.

Art. 37 - Convenzioni

Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici;

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie;

Art. 38 - Consorzi

Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili;

A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 267/2000, unitamente allo statuto del consorzio;

La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione agli enti consorziati degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.41, co.2 del presente statuto, nonché disciplinare nomine e competenze degli organi;

Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio;

Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea.

Art.39 - Accordi di programma

Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi, di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove – anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati – la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento;

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza. L'accordo viene approvato e pubblicato nelle forme di cui all'art. 34, co. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

CAPO VI FINANZA E CONTABILITA'

Art.40 - Ordinamento finanziario e contabile

L'Ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento comunale di contabilità.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite e, nei limiti posti dalla legge, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma.

I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici locali indispensabili, mentre le entrate tributarie finanziano i servizi pubblici necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi locali indispensabili.

Il Comune, per la realizzazione di opere e progetti di pubblico interesse, assume mutui di scopo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti all'uopo autorizzati dalla legge.

Nell'ambito concesso dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola con deliberazione consiliare le imposte e le tasse, nonché la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi.

Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo il principio di progressività stabilito dalla Costituzione.

Le aliquote dei tributi sono determinate dalla Giunta Comunale con deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 42, co. 2, lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000, in maniera da garantire i gradi di copertura del costo dei servizi disposti da norme di legge.

Art.41 - Bilancio e rendiconto

Il Consiglio Comunale delibera annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente non può presentare disavanzo.

Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni di legge.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono effettuarsi accertamenti di entrate e di impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico del Comune e di altre eventuali spese a esse connesse. Parimenti, tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e spese che non siano iscritte in bilancio.

Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità e attendibilità, sostenuti da analisi riferite a un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salve le eccezioni previste per legge.

Il Comune assicura ai cittadini la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati attraverso la pubblicazione del certificato del bilancio di previsione all'Albo Pretorio.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale nell'anno successivo, entro il termine previsto dalla legge.

Art.42 - Contratti

Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali provvede mediante contratti agli appalti di lavori pubblici, alle forniture di beni e servizi, alle permuta e alle locazioni.

La stipulazione dei contratti è preceduta da determinazione del responsabile del servizio, che indica il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle norme vigenti.

Gli impegni di spesa devono conseguire il visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la relativa copertura finanziaria, che rende efficace ed esecutivo l'atto adottato.

Art. 43 - Organo di revisione

Il Consiglio comunale elegge l'organo di revisione secondo i criteri stabiliti dalla legge.

L'organo di revisione dura in carica tre anni, ed è revocabile per inadempienza.

L'Organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta con apposita relazione la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, collabora col Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo e riferisce immediatamente allo stesso le eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente.

Nella relazione di cui al precedente comma esprime eventuali rilievi e proposte tendenti a conseguire una miglior efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art.44 - Controllo di gestione

Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione secondo le norme disciplinate dal regolamento di contabilità.

Per i servizi direttamente gestiti dal comune e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni è posto un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

Art. 45- Tesoriere comunale

Il Comune ha un servizio di tesoreria cui compete la riscossione di tutte le entrate versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e le somme versate dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi; riscuote altresì qualsiasi somma versata all'ente, di cui dà tempestiva comunicazione al responsabile del servizio finanziario.

Al tesoriere comunale compete altresì il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti delle previsioni del bilancio e dei fondi di cassa disponibili; gli compete altresì il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

I rapporti del Comune col tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità e da apposita convenzione.

CAPO VII - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 46 - Assistenza processuale

Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri comunali, agli Assessori, al Sindaco, ai funzionari ed ai dipendenti del Comune implicati, in conseguenza di fatti od atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in qualsivoglia procedimento di responsabilità civile, penale ed amministrativa in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto d'interesse con l'ente e salvo il recupero delle somme eventualmente anticipate nel caso di successivo riconoscimento di responsabilità degli stessi con sentenza passata in giudicato.

Per ottenere l'assistenza processuale da parte dell'ente, l'interessato presenta documentata istanza, con l'indicazione del legale di fiducia prescelto, alla Giunta comunale, la quale delibera entro i successivi dieci giorni.

Il Comune assume altresì a proprio carico le spese giudiziarie degli stessi soggetti in tutti i casi in cui sia stato avviato a loro carico un procedimento di responsabilità civile, penale contabile ed amministrativa poi definitivamente concluso con il proscioglimento in ogni stato e grado.

Art.47 - Regolamenti comunali

I regolamenti comunali hanno validità limitata all'ambito territoriale dell'ente, si attengono ai principi ed ai criteri dello Statuto e non possono contenere disposizioni in contrasto con i principi e le norme costituzionali e con i principi e le leggi statali, europee e regionali.

I regolamenti comunali non sono abrogati che da atti successivi, per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o, tacitamente, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché il nuovo regolamento disciplina l'intera materia già disciplinata dal regolamento previgente.

Il Consiglio comunale approva entro quindici mesi i regolamenti previsti dallo Statuto.

Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti restano in vigore le norme regolamentari vigenti che sono compatibili con la legge e lo Statuto.

Art. 48 - Revisione dello Statuto

La revisione dello Statuto e le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza di voti non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute consiliari da tenersi entro trenta giorni e la revisione è approvata se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Ogni iniziativa di revisione o modifica statutaria non approvata dal Consiglio comunale con le modalità precisate nel comma precedente non può essere riproposta se non sia decorso un anno dall'ultima votazione infruttuosa, salvo che la legge disponga diversamente.

La deliberazione di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente.